



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n. 313/2008 (prot. 1590 del 30 gennaio 2009) (Oggetto : Art. 9, L.r. n. 17/2004. Contratto di servizio 1. Attività di consulenza, assistenza e servizi per la vendita e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Determinazione del corrispettivo. Quesito).

**Beni di enti pubblici – Patrimonio immobiliare regionale – Attività di consulenza, assistenza e servizi per la vendita e la valorizzazione – Socio privato – Determinazione del corrispettivo – Va calcolato sull'importo effettivamente incassato.**

Il socio privato della società mista costituita dalla Regione ai sensi dell'art. 9 della L.r. n. 17/2004 ha diritto, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio 1 e dal relativo Capitolato Tecnico, ad una provvigione “*sul valore realizzato dalla vendita*”, calcolata “*sui flussi di cassa realizzati a favore della Regione*”. Dall'applicazione congiunta dei due criteri richiamati sembra che l'importo su cui calcolare la provvigione debba ricomprendere quanto incassato dalla Regione in relazione sia agli Atti di compravendita sia alla cessione ad investitori qualificati del 65% delle quote emesse dal Fondo a seguito dell'Atto di apporto e non possa invece ricomprendere il valore nominale delle quote emesse dal Fondo e rimaste di proprietà della Regione. In altri termini, sembra che all'espressione “*flussi di cassa realizzati a favore della Regione*” debba attribuirsi il significato di incasso effettivo, ossia di entrata di mezzi liquidi, e non anche quello, più estensivo, di entrata di valori assimilabili alle liquidità immediate, quali, ad esempio, le quote del Fondo mantenute dalla Regione.

L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 9.

